



# COMUNE DI LA LOGGIA

Provincia di Torino

## SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

### REGOLAMENTO EX ART.3, COMMA 11, L.R.23.2.1995, N.24 SULL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA EFFETTUATO A MEZZO DI AUTOVETTURA IN NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 in data 25.03.2002

#### INDICE

Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente.....	2
Art. 2 - Disciplina del servizio .....	2
Art.3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.....	3
Art.4 – Titoli preferenziali .....	5
Art.5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse.....	5
Art.6 - Contenuti del bando.....	7
Art.7 - Rilascio dell'autorizzazione .....	7
Art.8 - Sostituzione alla guida.....	8
Art.9 - Durata dell'autorizzazione .....	8
Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione .....	8
Art.11 - Inizio del servizio .....	10
Art.12 - Sanzioni .....	10
Art. 13 - Sospensione dell' autorizzazione .....	11
Art.14 - Revoca dell'autorizzazione .....	12
Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione .....	12
Art.16 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio ..	13

Art.17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione.....	13
Art.18 - Sostituzione dell'autoveicolo.....	14
Art.19 - Tariffe.....	14
Art.20 - Svolgimento del Servizio.....	15
Art. 21- Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.....	16
Art.22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap.....	16
Art.23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli.....	17
Art.24 - Comportamento degli utenti.....	17
Art. 25 - Reclami.....	17
Art.26 - Vigilanza e contravvenzioni.....	18
Art.27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali.....	18
Art.28 - Commissione Consultiva.....	18
Art.29 - Disposizioni finali.....	19

## **Art. 1 - Definizione dell'Autoservizio di Noleggio con conducente**

1. Il Servizio di Noleggio con conducente svolto con autovettura, è un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che viene effettuato, a richieste dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

## **Art. 2 - Disciplina del servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente, svolto con l'impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 82-85 e 93 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successivo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, è disciplinato per le parti in vigore:

- a) dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b) dalla Legge Regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422”;
- c) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- d) dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 “Regolamento recante norme su dispositivi

- antiquamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
- f) dal D.M. 20 aprile 1993 “Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura”;
  - g) dalla L.R. 23 febbraio 1995, n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
  - h) dal D.L.vo 19 novembre 1997 n. 422 “Conferimento agli Enti Locali di compiti e funzioni in materia di trasporto pubblico locale”;
  - i) dalle future norme che disciplineranno la materia;
  - l) dalle disposizioni del presente regolamento adottato con deliberazione Comunale n... del....;

### **Art.3 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni (domanda per esercitare il servizio) e figure giuridiche di gestione.**

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale.

2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori al fabbisogno teorico di offerta di servizi risultante dalla metodologia di calcolo elaborata dalla Provincia ai sensi dell’art. 16 del presente regolamento.

3. Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare istanza diretta al Comune a seguito dell'emanazione di apposito bando di pubblico concorso emesso dall'amministrazione comunale.

4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono;

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

5. Nei casi in cui al comma 4 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione degli organismi medesimi. Ai predetti fini è necessaria la seguente documentazione: a) copia autenticata

dell'atto con cui viene conferita l'autorizzazione – b) certificato della Camera di Commercio attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo; detta certificazione sostituisce, per la durata del conferimento, il requisito dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 443/85. L'ufficio comunale competente dopo aver verificato la documentazione presentata, annota sulla autorizzazione la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento. Il titolare è tenuto a comunicare, per la successiva annotazione, il verificarsi del caso di recesso, decadenza od esclusione dall'organismo cui è stata conferita l'autorizzazione.

6. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 4, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

7. Nella domanda, a cui – nel caso di rilascio ex novo - dovrà essere allegata la documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità di quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, il richiedente in possesso dei requisiti d'idoneità professionale, di cui al successivo art. 5, dovrà dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 :

- Luogo e data di nascita;
- Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa, in un comune compreso nel territorio della Regione;
- Cittadinanza;
- Codice fiscale;
- Denominazione e/o ragione sociale
- Partita IVA;
- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) n. .... per la guida di autoveicoli, rilasciato in data ..... dal.....;
- di essere iscritto alla Camera di Commercio di .... nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio non di linea dalla data del ..... con il numero .....
- di non essere titolare di alcuna licenza per l'esercizio di taxi;
- di non aver trasferito ad altri autorizzazione di qualunque Comune nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando **o** – nel caso di subentro nella titolarità - della richiesta di subentro nella titolarità;
- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o di revoca dell'autorizzazione da parte del Comune di La Loggia nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando **o** – nel caso di subentro nella titolarità - la richiesta di subentro nella titolarità.

8. I cittadini di stato estero - membro della U.E. - residenti in Italia e cittadini di stati esteri non appartenenti alla U.E, che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori famigliari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore. Tali soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art.5, comma 2.

#### **Art.4 – Titoli preferenziali**

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28, individua, con l'approvazione del bando di concorso, i titoli preferenziali che attestano la specifica professionalità del soggetto richiedente, fissando apposito punteggio per la formazione della graduatoria. Tra i titoli preferenziali è inserito quello di: - essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.

Potrà inoltre essere inserito quello di: - essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente del Comune di La Loggia da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.

#### **Art.5 - Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni e altre cause di impedimento al rilascio delle stesse.**

1. L'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna Provincia presso la competente Camera di Commercio, costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

2. L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

3. Prima di rilasciare l'autorizzazione, il Comune verifica la sussistenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei richiedenti.

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio;
- c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n.75;
- d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantochè non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

6. Per coloro che sono stati iscritti di diritto nel Ruolo provinciale, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale del 23 febbraio 1995 n. 24, si tiene conto esclusivamente delle condanne inflitte per reati commessi successivamente all'entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 24/95.

7. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:

- a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, per l'iscrizione nella sezione A) del ruolo;
- b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, per l'iscrizione nella sezione B) del ruolo.

8. Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell'autorizzazione:

- l'essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione da parte del comune di La Loggia nei quattro anni antecedenti la data di pubblicazione del bando o – nel caso di subentro nella titolarità - della richiesta di subentro nella titolarità
- l'aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando o – nel caso di subentro nella titolarità - della richiesta di subentro nella titolarità.

## **Art.6 - Contenuti del bando**

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- f) indicazione dei requisiti e delle cause di impedimento descritti nel precedente articolo 5 e nel successivo art. 7.

2. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

## **Art.7 - Rilascio dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal Comune nel rispetto delle norme e procedure previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

2. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natante.

3. Il Comune nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate.

4. Entro 60 giorni prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere comprovata al Comune a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- a) l'iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per

l'attività di trasporto di persone;

b) l'assenza della titolarità di licenza per l'esercizio del servizio taxi.

Nel medesimo termine andrà comprovata:

- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio immatricolato quale servizio pubblico di noleggio con conducente e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di assicurazione R.C. per l'autovettura stessa a norma delle vigenti disposizioni di legge;

- mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel comune, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell'utenza.

5. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni è informata la Provincia ai fini della tenuta dell'anagrafe provinciale.

### **Art.8 - Sostituzione alla guida**

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualificati tali ai sensi dell'art. 230-bis del codice civile; questa eventualità viene comunicata al Comune affinché, preso atto della costituzione dell'impresa familiare, proceda all'annotazione sull'autorizzazione. Possono inoltre avvalersi di un proprio sostituto per un tempo definito e/o un viaggio determinato, di dipendenti o di sostituti a tempo determinato del dipendente medesimo. Tutti i precedenti soggetti dovranno essere iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/92.

### **Art.9 - Durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo; il Comune verifica ogni due anni la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio.

2. Nel caso in cui il Comune abbia accertato il venir meno dei requisiti di idoneità morale ne fornisce comunicazione al ruolo provinciale costituito presso la Camera di Commercio.

### **Art. 10 - Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è trasferita su richiesta del titolare, e previo assenso dell'amministrazione comunale, a persona dallo stesso designata purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della L.



21/92 ed in possesso degli altri requisiti, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.

L'attestazione della inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare o acquisita d'ufficio, avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalla Commissione Medica operante presso le strutture sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna del titolo autorizzatorio e relativi contrassegni identificativi dovrà avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.

2. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi qualificato come familiare ai sensi dell'art. 230-bis del Codice Civile, il quale sia in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due anni, su autorizzazione del Comune, ad altri, designati dagli eredi di cui sopra purchè iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di noleggio con conducente, ed in possesso dei requisiti prescritti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Ove subentri nell'autorizzazione uno degli eredi non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che l'autorizzazione venga sospesa per un periodo di 12 mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, in presenza di giustificati motivi, decorrenti dal decesso del titolare dell'autorizzazione; entro tale periodo dovrà essere dimostrato il possesso dei suddetti requisiti. Qualora l'erede intenda proseguire l'attività, fermo restando quanto disposto al precedente capoverso, dovrà nominare un sostituto in possesso dei requisiti tecnici e professionali. Scaduto il periodo di 2 anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, l'autorizzazione non potrà più essere trasferita ad altri, ma dovrà essere restituita al Comune.

4. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

5. In tutti i casi in cui si sia instaurato un procedimento disciplinare passibile di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, l'iter relativo al trasferimento dell'autorizzazione deve essere sospeso sino alla definizione del

procedimento stesso.

### **Art.11 - Inizio del servizio**

1. Il richiedente ha l'obbligo di iniziare il servizio entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione, trascorso il termine predetto, non abbia iniziato il servizio senza un valido documentato motivo, il Comune dispone la decadenza della stessa.

3. Il termine sopra indicato potrà, a motivata richiesta – da presentarsi obbligatoriamente prima della scadenza di detto termine - essere prorogato dal Comune per un adeguato periodo di tempo, qualora il mancato inizio dipenda da cause di forza maggiore debitamente documentate, non imputabili all'interessato.

4. Ogni autovettura, prima di essere ammessa al servizio, deve essere esaminata da personale della Polizia Municipale per l'accertamento della rispondenza alle caratteristiche fissate dal Comune.

5. Esperite le predette formalità, sull'autorizzazione sono riportati gli estremi della carta di circolazione dell'autovettura di cui sopra. L'autorizzazione deve essere sempre portata sull'autovettura ed esibita a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, inoltre dovrà essere portato a bordo il certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, del collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura. L'autorizzazione dovrà essere restituita al Comune al suo cessare, per qualunque causa, nonché per la durata del periodo di sospensione della stessa.

### **Art.12 - Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 85, comma 4, del D.L. vo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria fissata nel limite massimo di £. 1.000.000;
- b) con le sanzioni amministrative della sospensione o della revoca dell'autorizzazione, le quali vanno preventivamente contestate con assegnazione del termine di trenta giorni per la presentazione di scritti difensivi o di richieste di audizione personale.

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento deve seguire le

procedure di cui alla legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 250 euro, per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'art.11, comma 5, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo del dipendente, collaboratore familiare o del sostituto adibito alla guida dell'autovettura;
- b) violazione dell'art. 17, relativa al mancato rispetto delle prescrizioni sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) mancato rispetto dei divieti di cui all'art.23;
- d) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come previsto dall'art. 17 comma 2 ;
- e) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 25;
- f) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art.5, comma 2, e dall'art. 8;
- g) inosservanza dei limiti tariffari.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni tenuto conto della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

### **Art. 13 - Sospensione dell' autorizzazione**

1. L'autorizzazione è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come individuate dal Comune ai sensi dell'art. 22;
- b) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 12, lettere da a) a g);
- c) inosservanza dei limiti tariffari accertata per la seconda volta nell'arco dei due anni.

2. Il CoMune dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Art.14 - Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2;
- b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con conducente di cui all'art.5;
- c) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 10;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 13;
- e) per oltre trenta giorni di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per non aver messo in efficienza o sostituito l'autoveicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, nel termine assegnato ai sensi dell'art. 17, comma 6, del presente Regolamento;
- g) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di tre anni;
- h) accertati servizi abusivi di linea.

2.La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

## **Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione**

1.L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere automaticamente con obbligo per il Comune di emanare il relativo provvedimento entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento:

- a) per non aver comprovato, nel termine di cui all'art. 7, comma 4 del presente regolamento, il possesso dei requisiti nel medesimo articolo prescritti;
- b) per mancata attivazione del servizio entro il termine stabilito dall'art.11, commi 1 e 3;
- c) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- d) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo quanto disposto dall'art.10.

2. Del provvedimento dovranno essere contemporaneamente informati il competente Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, per la conseguente revoca della carta di circolazione, e la Provincia.

## **Art.16 – Determinazione del numero degli autoveicoli da adibire al servizio**

1. Il Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'art.28, stabilisce, con deliberazione della Giunta Comunale, il numero degli autoveicoli per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel rispetto della metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta di servizi, determinato dalla Provincia.

2. La Provincia, sentita la competente Commissione provinciale, verifica ogni anno la disponibilità delle autorizzazioni, nei vari Comuni, rispetto alla programmazione avvenuta e può provvedere alla revisione della metodologia di calcolo di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24/95.

## **Art.17 - Caratteristiche degli autoveicoli - Verifica e revisione**

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare:

- a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" con lo stemma del Comune come da allegato A;
- b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero progressivo dell'autorizzazione e lo stemma del Comune come da allegato B;
- c) all'interno del parabrezza ed in modo ben visibile all'utente, un cartello indicante il numero dell'autorizzazione.

2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

3. Prima dell'ammissione in servizio, gli autoveicoli sono sottoposti alla verifica da parte della Polizia Municipale che è tenuta ad accettare la rispondenza degli autoveicoli alle caratteristiche contenute nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della Motorizzazione Civile.

5. Ogni qualvolta la Polizia Municipale o il Servizio comunale preposto ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovrà informarne l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione degli opportuni provvedimenti e nel contempo fornire notizia alla

Provincia per l'aggiornamento dell'anagrafe delle licenze.

6. Ove l'autoveicolo non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso, entro un termine che sarà fissato caso per caso, si provvederà alla revoca della autorizzazione a norma dell'art. 14.

### **Art.18 - Sostituzione dell'autoveicolo**

1. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato dal Comune alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività di noleggio, purchè in idoneo stato d'uso da verificarsi da parte della Polizia Municipale.

2. In tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

3. La suddetta autorizzazione dovrà essere comunicata alla Provincia.

### **Art.19 - Tariffe**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.

2. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti. Nel rispetto di tali disposizioni, il Comune può prevedere l'introduzione di abbonamenti speciali per anziani, studenti, turisti, disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28.

3. I tariffari devono essere vidimati dal competente ufficio comunale, previa verifica della rispondenza alle determinazioni ministeriali di cui al comma precedente.

4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro autoveicoli le tabelle tariffarie vidimate dal competente ufficio comunale. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese e francese.

## **Art.20 - Svolgimento del Servizio**

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.

2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della Legge 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.

5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.

6. Poiché nel Comune non è esercito il servizio di taxi, si autorizzano i veicoli autorizzati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento sulle seguenti aree pubbliche:

Piazza Cavour

Viale A. Maina

Via Roma

La Giunta Comunale con proprio provvedimento può – presentandosene la necessità – individuare nuove aree pubbliche anche in sostituzione di quelle sopra elencate.

Nel caso in cui il comune decida l'istituzione del servizio taxi i veicoli autorizzati per il servizio di noleggio non potranno più stazionare sulle aree pubbliche, ma l'inizio del servizio dovrà avvenire dall'autorimessa.

7. Le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono utilizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi, applicandosi la regolamentazione dettata per quest'ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento, che dovrà avvenire nei luoghi del territorio comunale individuati dal Comune sentita la competente Commissione consultiva, e del prelevamento dell'utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di

noleggio con conducente.

### **Art. 21- Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi di servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea stessi.

2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dal Comune in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, o consorzi o cooperative di noleggiatori, previo parere favorevole dell'ente concedente.

### **Art.22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap**

1. In attuazione della legge 30.3.1971, n. 118, art. 27, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 27.4.1978, n. 384, il servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap a mezzo autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente si svolgerà in modo da consentire la massima accessibilità alle autovetture che dovranno essere pertanto munite di minimo 4 porte.

2. I conducenti dovranno fornire massima assistenza al soggetto portatore di handicap favorendo l'accesso nell'autovettura e riponendo l'eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla loro mobilità, all'interno della vettura stessa.

3. Il conducente dovrà mettere in atto accorgimenti idonei alla salvaguardia fisica del soggetto portatore di handicap, sia durante il trasporto (cinture di sicurezza, chiusura di sicurezza delle porte, ecc...) sia all'arrivo a destinazione (discesa dall'autovettura in luoghi non pericolosi sotto il profilo della viabilità, ecc.).

4. I conducenti che per ragioni di salute non potranno effettuare il servizio oggetto del presente articolo, anche temporaneamente, dovranno documentare agli uffici comunali competenti tale impedimento con apposita certificazione medica rilasciata da istituti sanitari pubblici.

5. Dando atto che alla data attuale non sono state rilasciate da questo Comune autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, si dispone di individuare una autorizzazione per un veicolo da attrezzare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge



30.3.1971, n. 118, art. 27, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 27.4.1978, n. 384, qualora in futuro venissero concesse autorizzazioni a seguito dell'emanazione di apposito bando.

6. Ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, il Comune può prevedere l'introduzione di appositi abbonamenti speciali per disabili, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 28.

### **Art.23 – Divieti per i conducenti degli autoveicoli**

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
  - b) portare animali propri sull'autoveicolo;
  - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
  - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo.

### **Art.24 - Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
- a) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - b) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - c) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
  - d) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
  - e) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
  - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.
- Tali divieti vanno enumerati in apposito cartello, presente nell'autovettura.

2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge ed il risarcimento dei danni causati all'autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, dove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento della Forza Pubblica.

### **Art. 25 - Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al

competente ufficio comunale o provinciale. L'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali e dell'ufficio provinciale a cui indirizzare i reclami dovrà essere inserito, in modo ben visibile nel tariffario presente sull'autovettura.

### **Art.26 - Vigilanza e contravvenzioni**

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari del Comune e della Provincia all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.

### **Art.27 - Sindacato provinciale sulle deliberazioni comunali**

1. Le deliberazioni comunali, relative alla modifica del presente Regolamento e alla determinazione del numero delle autorizzazioni, emanate in relazione al presente regolamento, non sono applicabili se non sono sottoposte alla preventiva approvazione della Provincia ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1995, n.24.

### **Art.28 - Commissione Consultiva**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento e all'assegnazione delle autorizzazioni, il Comune provvede, con atto del Sindaco, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della legge 21/92, composta:

- a) dal Responsabile del Servizio o dal Segretario Comunale, che la presiede;
- b) dal Comandante o altro membro della Polizia Municipale;
- c) da rappresentanti designati delle Organizzazioni Sindacali come regolato da disposizioni di legge;
- d) da rappresentanti delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- e) da rappresentanti designati dalle organizzazioni cooperative di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori di cui alla legge regionale 12 luglio 1994, n.23.

2. Ogni ente o organizzazione rappresentata è tenuta a designare oltre al membro effettivo anche il membro supplente che sostituisce l'effettivo in caso di

assenza o impedimento. I rappresentanti supplenti possono partecipare alle sedute della Commissione, ma hanno diritto di intervenire e votare solo in sostituzione del corrispondente rappresentante effettivo.

3. La Commissione dura in carica quattro anni.

4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente. I pareri di competenza della Commissione debbono essere espressi nel termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data della prima convocazione; in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie, è facoltà del Comune procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art.6 del presente regolamento, la Commissione concorre alla redazione del bando di concorso secondo quanto prescritto dal presente regolamento.

7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

### **Art.29 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art. 2, agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.